Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 26 agosto 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 luglio 1975, n. **399**.

Disposizioni relative ai cantieri-officina di Boretto e di Cavanella d'Adige.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'espletamento dei compiti istituzionali affidati al cantiere-officina di Boretto, nonchè per la manovra delle conche, è istituito un ruolo di personale operaio riportato nell'annesso quadro *A*.

Art. 2.

Gli operai in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il cantiere-officina di Boretto sono inquadrati nei ruoli di cui all'annesso quadro *A*, nella qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, risultanti da atti certi dell'amministrazione anteriori al 1° luglio 1974, conservando per intero l'anzianità di carriera e di qualifica possedute nel ruolo di provenienza.

Art. 3.

I posti rimasti disponibili nel ruolo dopo gli inquadramenti previsti dal precedente articolo 2 sono conferiti al personale operaio in possesso dei requisiti prescritti, fatta eccezione per il limite massimo di età, a condizione che anteriormente al 1° luglio 1974:

abbia prestato servizio per almeno 180 giorni anche non consecutivi nel cantiere-officina di Boretto, o sui mezzi natanti in dotazione allo stesso cantiere;

ovvero sia stato addetto alla manutenzione delle linee telefoniche interne di segnalazione sia in posizione precaria con retribuzione a carico dello Stato, sia alle dipendenze di ditte appaltatrici dei servizi inerenti al cantiere stesso;

ovvero sia stato socio in cooperative di lavoratori addetti alla manutenzione di opere di pertinenza del cantiere-officina di Boretto.

Per il conferimento dei posti di cui al precedente comma, gli aventi diritto dovranno presentare domanda entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La durata del servizio prestato e le mansioni effettive cui il predetto personale è stato adibito sono attestate dall'ingegnere capo dell'ufficio speciale del genio civile per il Po.

Gli inquadramenti di cui al primo comma hanno luogo nelle categorie di operaio qualificato, operaio specializzato ed operaio comune in corrispondenza delle mansioni esercitate risultanti dall'attestazione predetta; il personale stesso seguirà nell'ordine di ruolo il personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 2.

Art. 4.

L'impianto di Cavanella d'Adige, appartenente al circondario idraulico di Rovigo, è costituito in cantiere-officina e posto, a tutti gli effetti, alle dirette dipendenze del Magistrato alle acque di Venezia.

Il predetto cantiere-officina provvede, per i canali navigabili e relative conche di navigazione rientranti nella competenza territoriale del magistrato alle acque, ai compiti di dragaggio, segnalazione, manutenzione e sorveglianza. Inoltre provvede alla manutenzione, costruzione, ricostruzione, riparazione e sostituzione dei mezzi nautici e delle attrezzature per l'espletamento dei compiti sopra specificati, nonchè per la manovra delle conche.

Art. 5.

Per l'espletamento dei compiti istituzionali affidati al cantiere-officina di Cavanella d'Adige è istituito un ruolo di personale operaio, riportato nell'annesso quadro *B*.

Art. 6.

Gli operai in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'impianto di Cavanella d'Adige sono inquadrati nei ruoli di cui all'annesso quadro *B*, nella qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte, risultanti da atti certi dell'amministrazione anteriori al 1° luglio 1974, conservando per intero l'anzianità di carriera e di qualifica possedute nel ruolo di provenienza.

Art. 7.

I posti rimasti vacanti nei ruoli di cui agli annessi quadri *A* e *B* dopo gli inquadramenti previsti dai precedenti articoli 2, 3 e 6 saranno conferiti mediante pubblico concorso da indirsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Il personale appartenente ai ruoli istituiti dalla presente legge non può essere utilizzato per compiti diversi da quelli di cui ai precedenti articoli 1 e 4 né essere assegnato per comando, sotto qualsiasi forma, presso altri uffici, anche se dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 9.

E' autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 250 milioni nell'anno finanziario 1975, lire 750 milioni nell'anno finanziario 1976 e lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1977, per l'acquisto, la costruzione, la ricostruzione, la riparazione e la sostituzione dei mezzi nautici e delle attrezzature del cantiere-officina di Boretto, di cui all'articolo 4 della legge 27 luglio 1967, n. 632, nonchè per il servizio di dragaggio e di segnalazione dei canali navigabili rientranti nella competenza territoriale del magistrato per il Po e la relativa manutenzione e sorveglianza.

Art. 10.

I programmi di attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 sono predisposti dall'ufficio speciale del genio civile per il Po e sono approvati dal presidente del magistrato per il Po.

Art. 11.

Per l'espletamento dei compiti affidati al cantiere-officina di Cavanella d'Adige è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 60 milioni per l'anno finanziario 1975, lire 450 milioni per l'anno finanziario 1976 e lire 690 milioni per l'anno finanziario 1977.

Tali stanziamenti saranno utilizzati per l'acquisto, la costruzione ed il rinnovo dei mezzi fluviali e draganti nonchè di nuovi mezzi da adibire al sistematico sgombro di interramenti nei rami terminali del Po ed alle foci, per la costruzione delle relative darsene di rifugio e dei necessari ricoveri e per l'acquisto dell'attrezzatura di officina per la manutenzione ordinaria dei mezzi.

I mezzi fluviali e draganti a disposizione dell'attuale impianto rimangono in dotazione al cantiere-officina.

Art. 12.

I programmi di attuazione degli interventi di cui all'articolo 11 sono predisposti dal magistrato alle acque di Venezia ed approvati dal presidente dello stesso magistrato.

Art. 13.

La spesa relativa al personale operaio del cantiere-officina di Boretto graverà su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici al quale saranno trasferiti i fondi già considerati per tale scopo sulla dotazione del capitolo 1140 dello stesso stato di previsione, da integrarsi per l'anno 1975 dell'importo di lire 250 milioni.

La spesa relativa al personale operaio del cantiere-officina di Cavanella d'Adige graverà su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici al quale saranno trasferiti i fondi già considerati per tale scopo sulla dotazione del capitolo 1018 dello stesso stato di previsione, da integrarsi per l'anno 1975 dell'importo di lire 150 milioni.

Art. 14.

All'onere di lire 710 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1975

LEONE

MORO — BUCALOSSI — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

QUADRO A

Ruolo del personale operaio del cantiere-officina di Boretto

Parametro	Qualifica	Unità
210	Capi operai	31
190, 165	Operai specializzati	72
173, 146, 129	Operai qualificati	148
153, 133, 115	Operai comuni	30
	TOTALE	281

QUADRO B

Ruolo del personale operaio del cantiere-officina di Cavanella d'Adige

Parametro	Qualifica	Unità
210	Capi operai	10
190, 165	Operai specializzati	25
173, 146, 129	Operai qualificati	30
153, 133, 115	Operai comuni	10
	TOTALE	75

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

LEGGE 17 luglio 1975, n. 400.

Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative disposta ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile, la liquidazione delle società cooperative conseguente allo scioglimento della società per atto dell'autorità nei casi di cui all'articolo 2544 del codice civile e di cui all'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, e modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, la liquidazione coatta dei consorzi riconosciuti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422, e delle associazioni di cooperative erette in ente morale disposta ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, la liquidazione dei predetti consorzi conseguente allo scioglimento d'ufficio nei casi di cui all'articolo 85 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, la liquida-

zione dei consorzi cooperativi specificati nell'articolo 27-*quater* del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con la legge 17 febbraio 1971, n. 127, conseguente al provvedimento di scioglimento di cui all'articolo 2544 del codice civile, nonché la liquidazione coattiva di ogni altro ente cooperativo assoggettato alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono disciplinate dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa contenute nel titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo quanto previsto dalle leggi speciali e — in ogni caso — dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 2544 del codice civile e dall'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con l'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, l'autorità di vigilanza anche su richiesta del legale rappresentante dell'ente — ove accerti l'assoluta mancanza di attività e di pendenze attive — provvede normalmente allo scioglimento della società cooperativa senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

Se nominato, il commissario liquidatore — ove risulti confermata la mancanza di attività o di pendenze attive — può richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorità che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità. Si osservano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Le norme di cui al comma precedente si applicano anche in tutti gli altri casi nei quali il commissario liquidatore — nel corso delle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge — accerti la mancanza di attività e di pendenze attive.

Nei casi considerati nei precedenti commi alla chiusura della procedura si provvede in esenzione da ogni imposta, tassa, diritto e spesa.

Art. 3.

Dalla data del provvedimento di liquidazione coatta di uno degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge, sui beni compresi nella liquidazione, non può essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista ed ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, né possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente né iscriversi ipoteche per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di liquidazione.

In ciascuna relazione semestrale, il commissario liquidatore — ove non possa provvedere alla chiusura della liquidazione né a ripartizioni parziali — è tenuto tuttavia a rendere note all'autorità di vigilanza le cause che impediscono dette operazioni.

Art. 4.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di lire 50 mila previsto dal secondo comma dell'articolo 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è elevato, anche per le procedure di liquidazione già iniziate, a lire 2 milioni.

Art. 5.

Nelle vendite dei beni compresi nelle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge, avvenuto il versamento del prezzo da parte dell'acquirente e la stipula dell'atto di vendita, l'autorità di vigilanza — su richiesta del commissario liquidatore vistata dal comitato di sorveglianza, se nominato — ordina con decreto che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie nonché le trascrizioni dei sequestri e delle domande giudiziali, esonerando i conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilità.

Art. 6.

Le norme di cui alla legge 19 luglio 1967, n. 587, sono estese a tutti i casi di liquidazione coatta elencati nell'articolo 1 della presente legge.

Art. 7.

All'onere di lire 25 milioni annui derivante dall'applicazione delle norme contenute nella legge 19 luglio 1967, n. 587, nonché nella presente legge, sarà fatto fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4031 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1975 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

La somma di cui al precedente comma potrà essere utilizzata, per una parte non superiore ad un quinto, in favore dei liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile ed eccezionalmente in favore dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 2543 dello stesso codice nei casi in cui sia comprovata l'impossibilità del rimborso integrale delle spese affrontate dai predetti liquidatori e commissari e del pagamento del compenso in favore dei medesimi, nella misura fissata dall'autorità di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati.

Art. 8.

Sono devolute ai fini di cui alla presente legge le somme depositate presso gli istituti di credito — in sede di chiusura delle procedure di liquidazione degli enti cooperativi — ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dell'articolo 2455 del codice civile, quando tali somme non siano riscosse dagli interessati entro cinque anni dal deposito.

A tale scopo gli istituti di credito, alla scadenza del quinto anno successivo al deposito, dovranno versare le somme suddette alla tesoreria provinciale, richiedendone la imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata e trasmettendo copie delle quietanze di tesoreria al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le somme predette saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto.

Art. 9.

Nelle procedure disciplinate dalla presente legge, la nomina dei commissari liquidatori è fatta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto di una terna di persone designate dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, cui l'ente soggetto a liquidazione aderisce.

La terna di cui al comma precedente deve essere composta da persone scelte tra gli iscritti agli albi professionali degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro, nonché tra esperti in materia di lavoro e cooperazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1975

LEONE

MORO — TOROS — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 17 luglio 1975, n. **401**.

Proroga degli stanziamenti previsti dall'articolo 1 della legge 13 ottobre 1969, n. 750, concernente i lavori di consolidamento della torre pendente di Pisa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le disponibilità di stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 ottobre 1969, n. 750, possono essere impegnate entro il 31 dicembre 1976.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1975

LEONE

MORO — BUCALOSSI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 25 luglio 1975, n. **402**.

Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per sé e per i familiari a carico.

La concessione delle prestazioni di cui al precedente comma è subordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e sempreché il rimpatrio stesso risulti in data successiva al 1° novembre 1974.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'articolo 1 è dovuto a condizione che il lavoratore interessato si sia iscritto all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del rimpatrio, ovvero, per i frontalieri, dalla data del mancato rinnovo del contratto di lavoro.

A tale ufficio dovrà essere altresì prodotta apposita dichiarazione attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana.

Art. 3.

I lavoratori di cui all'articolo 1 che abbiano fruito del trattamento previsto dall'articolo medesimo possono nuovamente beneficiarne sempreché abbiano effettuato un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno dodici mesi, di cui non meno di sette effettuati all'estero.

In tal caso, dalla dichiarazione di cui all'articolo 2 dovrà altresì risultare l'indicazione della durata dell'occupazione all'estero.

Art. 4.

Alla corresponsione degli assegni familiari nonché dell'indennità di disoccupazione provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale con le modalità che saranno stabilite dagli appositi comitati speciali preposti rispettivamente alla gestione della Cassa unica degli assegni familiari ed all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

Alle prestazioni per l'assistenza sanitaria provvedono per le forme assistenziali di propria competenza rispettivamente l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano nonché le regioni.

Gli oneri derivanti dall'erogazione delle prestazioni ai sensi della presente legge sono posti a carico degli enti o gestioni tenuti all'erogazione delle prestazioni stesse. La copertura assicurativa presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi di disoccupazione indennizzata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge è assunta dalla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1975

LEONE

MORO — TOROS — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 4 agosto 1975, n. **403**.

Integrazione dei fondi, di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano ulteriori fondi, entro il limite di 30 miliardi di lire, destinati alla concessione di finanziamenti per le finalità previste dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni e con le modalità e condizioni della legge predetta e successive modificazioni, salvo quanto stabilito dal comma seguente.

Le modalità di esecuzione, le condizioni, la durata e il tasso di interesse a cui saranno accordati i finanziamenti sono stabiliti, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 le somme che saranno versate all'Istituto mobiliare italiano in conto capitale ed in conto interessi a rimborso dei finanziamenti concessi ai sensi della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni e modificazioni, affluiranno al bilancio dello Stato. Dalla stessa data è abrogato il secondo comma dell'articolo 8 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma precedente saranno riassegnate all'Istituto mobiliare italiano per essere destinate alla concessione di finanziamenti a termini della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni e modificazioni.

In dipendenza delle norme di cui ai precedenti commi saranno apportate le occorrenti modifiche alla convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Istituto mobiliare italiano, di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470.

La relazione trimestrale che l'Istituto mobiliare italiano presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1971, n. 184, è trasmessa anche al Ministero del tesoro.

Art. 3.

All'onere di lire 30 miliardi derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno finanziario 1975 nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure di emissioni di buoni pluriennali del tesoro oppure di certificati speciali di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti esercenti il credito a medio e lungo termine, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'istituto mutuante e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministro per il tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore dell'istituto mutuante.

Per la emissione dei buoni pluriennali del tesoro a scadenza non superiore a 9 anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello dell'emissione e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della direzione generale del Tesoro.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e bene-

fici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno 1975, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli numeri 6856 e 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1975 le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1975

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 agosto 1975, n. **404**.

Norme per l'indizione del bando dell'appalto-concorso internazionale per la conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e per l'abbattimento delle acque alte nei centri storici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la esecuzione delle opere necessarie ai fini della conservazione dell'equilibrio idro-geologico della laguna di Venezia e dell'abbattimento delle acque alte nei centri storici, secondo le indicazioni contenute negli indirizzi approvati dal Governo con deliberazione in data 27 marzo 1975, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a bandire un appalto-concorso, con la partecipazione anche di imprese o ditte straniere nonché consorzi o associazioni di imprese nazionali o straniere, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato anche per quanto concerne la definizione dell'oggetto, le modalità, gli obblighi e le procedure di espletamento.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici nominerà un'apposita commissione giudicatrice, della quale potranno far parte esperti anche stranieri di chiara fama sui cui lavori esprimeranno parere, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8 della legge 16 aprile 1973, n. 171, ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale.

Art. 3.

Le spese di funzionamento della commissione graveranno sui fondi di cui all'articolo 19 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 agosto 1975

LEONE

MORO — BUCALOSSI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1975.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Falerio dei Colli Ascolani » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Falerio dei Colli Ascolani », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per le Marche;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Falerio dei Colli Ascolani » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1974, n. 21;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Falerio dei Colli Ascolani » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1975.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1975, con la denominazione di origine controllata « Falerio dei Colli Ascolani » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle

uve, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Falerio dei Colli Ascolani ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Falerio dei Colli Ascolani » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delforeste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto. nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1975

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1975
Registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 247

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER IL VINO « FALERIO DEI COLLI ASCOLANI »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Falerio dei Colli Ascolani » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Falerio dei Colli Ascolani » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti seguenti nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Trebbiano toscano non superiore all'80 per cento;

Passerina, Verdicchio, Malvasia toscana, Pinot bianco e Pecorino da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 25% e con una presenza massima della Malvasia toscana del 7 per cento.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino « Falerio dei Colli Ascolani » devono essere prodotte nel territorio collinare della provincia di Ascoli Piceno con la esclusione delle zone non idonee alla produzione dei vini di qualità previsti dal presente disciplinare.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Falerio dei Colli Ascolani » devono essere quelle atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, i terreni di favorevole altitudine, giacitura ed esposizione, mentre da escludersi sono quelli di fondovalle ed i terreni eccessivamente umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino di cui all'art. 1 del presente disciplinare non deve superare i q.li 140 per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Ascoli Piceno.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Falerio dei Colli Ascolani » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Falerio dei Colli Ascolani » all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino tenue;
odore: lievemente profumato;
sapore: secco, sapido, armonico leggermente acidulo, gradevole di buona beva;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 18 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino « Falerio dei Colli Ascolani » di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Falerio dei Colli Ascolani » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6992)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1975.

Deliberazione concernente variante al piano regolatore generale degli acquedotti, riguardante la regione Piemonte - comune di Saluzzo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER LE FINANZE, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE E PER LA SANITÀ

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, con il quale è stato approvato il piano regolatore generale degli acquedotti;

Vista la proposta del comune di Saluzzo (Cuneo), formulata per modificare le previsioni del suddetto piano, in merito al proprio fabbisogno idrico;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 52 emesso nell'adunanza del 5 aprile 1974;

Sentito il parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Sentita la regione interessata:

Decreta:

Art. 1.

A termini della legge 4 febbraio 1963, n. 129, viene deliberato:

a) la variante allo schema n. 57' di adduzione previsto per il comune di Saluzzo dal piano regolatore generale degli acquedotti per il Piemonte da l/sec. 26,9 a l/sec. 93;

b) è riconosciuto per il comune di Saluzzo un fabbisogno idrico futuro di 100 l/sec. (anzichè 73,9 l/sec.) da attingersi per 7 l/sec. alla sorgente S. Cristina, già in uso, e per 93 l/sec. alla sorgente Saretta, essendo stata accertata la non idoneità dell'attingimento di 40 l/sec. dai pozzi Mattona.

Art. 2.

Gli atti e gli elaborati relativi alla variante indicata nell'articolo precedente, saranno depositati, per gli effetti di cui all'art. 3 della citata legge n. 129, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Torino, e lasciati in visione, per novanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, a chi vi abbia interesse.

Roma, addì 1° febbraio 1975

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

(7257)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1975.

Sostituzione di un membro del comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge sopracitata per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificato dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attri-

buzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 26 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971 con il quale è stato costituito il predetto comitato;

Vista la lettera con la quale il sig. Raffaele Piro, rappresentante dei lavoratori del settore nel comitato medesimo, su designazione dell'Associazione nazionale tecnici di volo dell'aviazione civile, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota con la quale l'Associazione predetta ha designato il sig. Federico Galletti in sostituzione del sig. Raffaele Piro;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Federico Galletti è nominato membro del comitato di vigilanza del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei lavoratori del settore ed in sostituzione del sig. Raffaele Piro dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1975

Il Ministro: TOROS

(7072)

DECRETO MINISTERALE 31 luglio 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Benevento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 109 del 18 aprile 1970, con cui l'amministrazione provinciale di Benevento ha chiesto la provincializzazione della strada comunale « Canale » della lunghezza di km 4 + 500;

Visto il voto n. 119 dell'8 aprile 1975, con cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse della lunghezza di circa km 4 + 500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dallo ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(7096)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato concernente la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

Con lettere dirette al Segretario generale del Consiglio d'Europa il Ministro per gli affari esteri ha dichiarato:

che, in conformità alle disposizioni dell'art. 25 della convenzione sopraindicata, il Governo italiano riconosce, per un ulteriore periodo di tre anni a decorrere dal 1° agosto 1975 e fino al 31 luglio 1978, la competenza della Commissione europea dei diritti dell'uomo, alle condizioni già indicate nella dichiarazione del 28 giugno 1973;

che, in conformità alle disposizioni dell'art. 46 della convenzione sopraindicata, il Governo italiano riconosce, per un ulteriore periodo di tre anni a decorrere dal 1° agosto 1975 e fino al 31 luglio 1978, la giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo, alle condizioni già indicate nella dichiarazione del 28 giugno 1973.

Le lettere di cui sopra sono state depositate presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa in data 29 luglio 1975.

Per le dichiarazioni depositate in data 28 giugno 1973 vedasi *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 24 luglio 1973.

(7167)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il dott. d'Agostino Luigi, notaio in Ariano Irpino, distretto notarile di Benevento, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 7 settembre 1975.

(7222)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 10 maggio 1975, concernente « Approvazione del regolamento dell'assistenza dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 23 maggio 1975, sono apportate le seguenti rettifiche:

nel testo del decreto, al sesto comma della premessa, al posto di: « ... nel disciplinare i criteri di *interventi* dell'Ente... », deve leggersi: « ... nel disciplinare i criteri di *intervento* dell'Ente... »;

nell'allegato regolamento, all'art. 2, lettera *f*), dove è scritto: « ...libro I del codice civile, articoli *314/2* e *314/28;* », deve leggersi: « ...libro I del codice civile, articoli *314/2 - 314/28;* »;

all'art. 6, sesto rigo, dove è scritto: « ... con le finalità dell'art. 26, nonché *del* genitore... », deve leggersi: « ...con le finalità dell'art. 26, nonchè *dal* genitore... »;

all'art. 12, al primo comma, dove è scritto: « ... con l'esercente la patria potestà ovvero con il tutore *è* sentito il minore... », deve leggersi: « ... con l'esercente la patria potestà ovvero con il tutore *e* sentito il minore... »;

all'art. 37, al secondo comma, dove è scritto: « ... cui gli orfani ospitati possano accedere *a* fini della propria formazione... », deve leggersi: « ... cui gli orfani ospitati possano accedere *ai* fini della propria formazione... ».

(7265)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castel Focognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Castel Focognano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.010.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2953/M)

Autorizzazione al comune di Fiamignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1975 il comune di Fiamignano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.667.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2954/M)

Autorizzazione al comune di Camerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Camerano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2955/M)

Autorizzazione al comune di Castel di Sasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Castel di Sasso (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.081.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2962/M)

Autorizzazione al comune di Tropea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975 il comune di Tropea (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 287.697.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2963/M)

Autorizzazione al comune di Dasà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Dasà (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2964/M)

Autorizzazione al comune di Magliano di Tenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Magliano di Tenna (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.988.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2965/M)

Autorizzazione al comune di Montemignaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Montemignaio (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.247.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2966/M)

Autorizzazione al comune di Rio Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Rio Marina (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.722.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2979/M)

Autorizzazione al comune di Seclì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975 il comune di Seclì (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.015.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2980/M)

Autorizzazione al comune di Patù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975 il comune di Patù (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.921.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2981/M)

Autorizzazione al comune di Botrugno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Botrugno (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2982/M)

Autorizzazione al comune di Campodimele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di Campodimele (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.604.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2983/M)

Autorizzazione al comune di San Cosmo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 26 luglio 1975, il comune di San Cosmo Albanese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.594.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2984/)

Autorizzazione al comune di Carunchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Carunchio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.129.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2941/M)

Autorizzazione al comune di Montelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Montelongo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.351.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2942/M)

Autorizzazione al comune di Lomello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Lomello (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.659.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2943/M)

Autorizzazione al comune di Pietrapertosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Pietrapertosa (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.256.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2944/M)

Autorizzazione al comune di Picerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Picerno (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.539.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2945/M)

Autorizzazione al comune di Sannicola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Sannicola (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 169.704.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2946/M)

Autorizzazione al comune di Salice Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Salice Salentino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.629.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2947/M)

Autorizzazione al comune di San Nicola Arcella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di San Nicola Arcella (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.376.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2948/M)

Autorizzazione al comune di Pedivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Pedivigliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.361.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2949/M)

Autorizzazione al comune di Calopezzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Calopezzati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.318.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2950/M)

Autorizzazione al comune di Mormanno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Mormanno (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.289.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2951/M)

Autorizzazione al comune di Casacanditella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Casacanditella (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.347.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2952/M)

Autorizzazione al comune di Fano Adriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Fano Adriano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.589.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2956/M)

Autorizzazione al comune di Pannarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Pannarano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.206.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2957/M)

Autorizzazione al comune di Pesco Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Pesco Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.452.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2958/M)

Autorizzazione al comune di Ponte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Ponte (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.364.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2959/M)

Autorizzazione al comune di Pontelandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Pontelandolfo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.742.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2960/M)

Autorizzazione al comune di Reino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Reino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.589.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2961/M)

Autorizzazione al comune di Albareto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Albareto (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.531.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2967/M)

Autorizzazione al comune di Bore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Bore (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.615.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2968/M)

Autorizzazione al comune di Calestano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Calestano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.286.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2969/M)

Autorizzazione al comune di Collecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Collecchio (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2970/M)

Autorizzazione al comune di Felino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Felino (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.651.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2971/M)

Autorizzazione al comune di Neviano degli Arduini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Neviano degli Arduini (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 159.083.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2972/M)

Autorizzazione al comune di Palanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Palanzano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.322.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2973/M)

Autorizzazione al comune di Terenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Terenzo (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.157.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2974/M)

Autorizzazione al comune di Torrile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Torrile (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.058.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2975/M)

Autorizzazione al comune di Varano de' Melegari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1975, il comune di Varano de' Melegari (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.745.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2976/M)

Autorizzazione al comune di Lenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1975, il comune di Lenna (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.016.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2977/M)

Autorizzazione al comune di Spineda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Spineda (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.475.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2978/M)

Autorizzazione al comune di Loreo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1975, il comune di Loreo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.518.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2985/M)

Autorizzazione al comune di Lusia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1975, il comune di Lusia (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.418.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2986/M)

Autorizzazione al comune di Salara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1975, il comune di Salara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.211.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2987/M)

Autorizzazione al comune di Villanova del Ghebbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1975, il comune di Villanova del Ghebbo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.417.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2988/M)

Autorizzazione al comune di Podenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Podenzana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.299.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2989/M)

Autorizzazione al comune di Colonnella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Colonnella (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2990/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Le Fratte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Sant'Angelo Le Fratte (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.547.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2991/M)

Autorizzazione al comune di Cavallino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Cavallino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 154.937.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2992/M)

Autorizzazione al comune di Collepasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 1975, il comune di Collepasso (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.372.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2993/M)

Autorizzazione al comune di Tossicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Tossicia (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.489.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2994/M)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1975, il comune di Santa Sofia (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.297.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2995/M)

Autorizzazione al comune di Torriana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Torriana (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.967.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2996/M)

Autorizzazione al comune di Casto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Casto (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.518.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2997/M)

Autorizzazione al comune di Cazzago San Martino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1975, il comune di Cazzago San Martino (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.233.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2998/M)

Autorizzazione al comune di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1975, il comune di Firenzuola (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.826.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2999/M)

Autorizzazione al comune di Bertinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1975, il comune di Bertinoro (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 186.264.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3000/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

Corso dei cambi del 20 agosto 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	665,25	665,25	665,60	665,25	665,65	665,20	665,20	665,25	665,25	665,25
Dollaro canadese	641,40	641,40	642 —	641,40	641,88	641,40	641,25	641,40	641,40	641,40
Franco svizzero	249,13	249,13	249,40	249,13	249,49	249,10	249,20	249,13	249,13	249,13
Corona danese	112,46	112,46	112,40	112,40	112,46	112,45	112,45	112,40	112,40	112,46
Corona norvegese	122,68	122,68	122,60	122,68	122,63	122,65	122,70	122,68	122,68	122,68
Corona svedese	155,68	155,68	155,50	155,68	155,63	155,65	155,75	155,68	155,68	155,68
Fiorino olandese	254,19	254,19	254 —	254,19	254,02	254,10	254,10	254,19	254,19	254,19
Franco belga	17,471	17,471	17,47	17,471	17,47	17,45	17,4750	17,471	14,471	17,47
Franco francese	153,48	153,48	153 —	153,48	153,44	153,50	153,40	153,48	153,48	153,48
Lira sterlina	1414,30	1414,30	1414 —	1414,30	1414,60	1414,20	1415,05	1414,30	1414,30	1414,30
Marco germanico	260,32	260,32	260,25	260,32	260,40	260,30	260,15	260,32	260,32	260,32
Scellino austriaco	36,8875	36,8875	36,91	36,8875	36,91	36,85	36,88	36,8875	36,8875	36,88
Escudo portoghese	25,28	25,28	25,30	25,30	26,27	25,28	25,30	25,30	25,30	25,28
Peseta spagnola	11,444	11,444	11,45	11,45	11,45	11,45	11,4475	11,45	11,45	11,44
Yen giapponese	2,2315	2,2315	2,24	2,24	2,234	2,23	2,2220	2,24	2,24	2,23

Media dei titoli del 20 agosto 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,45
Redimibile 3,50 % 1934	99,90
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,875
» 5 % (Ricostruzione)	97,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,675
» 5 % (Città di Trieste)	91,60
» 5 % (Beni esteri)	91,15
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,275
» 5,50 % » » 1968-83	81,275
» 5,50 % » » 1969-84	80,60
» 6 % » » 1970-85	82,775
» 6 % » » 1971-86	81,575
» 6 % » » 1972-87	81,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,80
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,15
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,[illegible]25
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,675
» poliennali 7 % 1978	95,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 agosto 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	665,225
Dollaro canadese	641,325
Franco svizzero	249,165
Corona danese	112,455
Corona norvegese	122,69
Corona svedese	155,715
Fiorino olandese	254,145
Franco belga	17,473
Franco francese	153,44
Lira sterlina	1414,675
Marco germanico	260,235
Scellino austriaco	36,884
Escudo portoghese	25,29
Peseta spagnola	11,446
Yen giapponese	2,228

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 156

Corso dei cambi del 21 agosto 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	667,70	667,70	667,70	667,70	667,15	667,65	667,60	667,70	667,70	667,20
Dollaro canadese	643,65	643,65	643,50	643,65	643,77	643,60	643,50	643,65	643,65	643,65
Franco svizzero	249,10	249,10	249,10	249,10	249,12	249,05	249,17	249,10	249,10	249,10
Corona danese	112,14	112,14	112,30	112,14	112,69	112,15	112,25	112,14	112,14	112,14
Corona norvegese	122,46	122,46	122,60	122,46	122,41	122,45	122,50	122,46	122,46	122,46
Corona svedese	154,63	154,63	154,60	154,63	154,76	154,60	154,52	154,63	154,63	154,63
Fiorino olandese	253,56	253,56	253,30	253,56	253,33	253,55	253,45	253,56	253,56	253,56
Franco belga	17,437	17,437	17,43	17,437	17,439	17,45	17,45	17,437	17,437	17,43
Franco francese	152,93	152,93	152,89	152,93	152,95	152,95	152,90	152,95	152,95	152,93
Lira sterlina	1408,35	1408,35	1409,50	1408,35	1407,81	1408,30	1408,25	1408,35	1408,35	1408,35
Marco germanico	259,70	259,70	259,50	259,70	259,72	259,30	259,80	259,70	259,70	259,74
Scellino austriaco	36,83	36,83	36,80	36,83	36,80	36,80	36,82	36,83	36,83	36,83
Escudo portoghese	25,25	25,25	25,25	25,25	25,245	25,20	25,26	25,25	25,25	25,25
Peseta spagnola	11,457	11,457	11,45	11,457	11,483	11,40	11,46	11.457	11,457	11,45
Yen giapponese	2,243	2,243	2,24	2,243	2,242	2,20	2,24	2,243	2,243	2,24

Media dei titoli del 21 agosto 1975

Rendita 5 % 1935	96,375
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	89 —
» 5 % (Ricostruzione)	97,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,725
» 5 % (Città di Trieste)	91,625
» 5 % (Beni esteri)	91,20
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,275
» 5,50 % » » 1968-83	81,175
» 5,50 % » » 1969-84	80,60
» 6 % » » 1970-85	82,775
» 6 % » » 1971-86	81,575
» 6 % » » 1972-87	81,20

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,75
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,10
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,50
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,70
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,05
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,70
» poliennali 7 % 1978	95,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 agosto 1975

Dollaro USA	667,65
Dollaro canadese	643,575
Franco svizzero	249,135
Corona danese	112,195
Corona norvegese	122,48
Corona svedese	154,575
Fiorino olandese	253,505
Franco belga	17,443
Franco francese	152,915
Lira sterlina	1408,30
Marco germanico	259,77
Scellino austriaco	36,825
Escudo portoghese	25,255
Peseta spagnola	11,458
Yen giapponese	2,241

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni 6 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 6 % a premi s.s. Ferrovie dello Stato; 6 % s.s. Ferrovie dello Stato; 6 % s.s. Interventi statali; 7 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade; 7 % s.s. Ferrovie dello Stato; 7 % s.s. Interventi statali; 8 % garantite dallo Stato s.s. Autostrade e 9 % s.s. Interventi statali.

Si notifica che il giorno 15 settembre 1975 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/c, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1976:

1) 6 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 796 titoli di L. 50.000
» 582 titoli di » 500.000
» 515 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 845.800.000.

2) 6 % A PREMI S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1965:

Estrazione a sorte di:

n. 3.000 titoli di L. 50.000
» 960 titoli di » 250.000
» 1.170 titoli di » 500.000
» 2.670 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.645.000.000.

3) 6 % S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:

n. 450 titoli di L. 50.000
» 180 titoli di » 250.000
» 855 titoli di » 500.000
» 1.530 titoli di » 1.000.000
» 135 titoli di » 5.000.000
» 75 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.450.000.000;

Emissione 1966 - *Seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.350 titoli di L. 50.000
» 1.110 titoli di » 250.000
» 1.050 titoli di » 500.000
» 2.580 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.450.000.000;

Emissione 1967:

Estrazione a sorte di:

n. 420 titoli di L. 500.000
» 610 titoli di » 1.000.000
» 130 titoli di » 5.000.000
» 70 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.170.000.000;

Emissione 1967 - *Seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 780 titoli di L. 50.000
» 516 titoli di » 250.000
» 696 titoli di » 500.000
» 2.088 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.604.000.000;

Emissione 1967 - *Terza tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.540 titoli di L. 50.000
» 1.512 titoli di » 250.000
» 1.218 titoli di » 500.000
» 1.974 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.038.000.000;

Emissione 1969:

Estrazione a sorte di:

n. 600 titoli di L. 50.000
» 432 titoli di » 250.000
» 660 titoli di » 500.000
» 1.848 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.316.000.000;

Emissione 1970:

Estrazione a sorte di:

n. 200 titoli di L. 50.000
» 140 titoli di » 250.000
» 380 titoli di » 500.000
» 910 titoli di » 1.000.000
» 45 titoli di » 5.000.000
» 45 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.820.000.000.

4) 6 % S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 1/67-1/87 2ª *em.* 1ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 435 titoli di L. 50.000
» 261 titoli di » 250.000
» 694 titoli di » 500.000
» 1.906 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.340.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 2ª *em.* 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.470 titoli di L. 50.000
» 792 titoli di » 250.000
» 2.069 titoli di » 500.000
» 4.799 titoli di » 1.000.000
» 139 titoli di » 5.000.000
» 69 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.490.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 2ª *em.* 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 260 titoli di L. 50.000
» 200 titoli di » 250.000
» 490 titoli di » 500.000
» 606 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 914.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 2ª *em.* 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 325 titoli di L. 50.000
» 1.386 titoli di » 100.000
» 1.010 titoli di » 250.000
» 1.766 titoli di » 500.000
» 4.025 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.315.350.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 2ª *em.* 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 973 titoli di L. 50.000
» 1.425 titoli di » 100.000
» 535 titoli di » 250.000
» 1.321 titoli di » 500.000
» 3.521 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.506.400.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 2ª *em.* 6ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 195 titoli di L. 50.000
» 285 titoli di » 100.000
» 107 titoli di » 250.000
» 264 titoli di » 500.000
» 706 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 903.000.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 3ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.206 titoli di L. 50.000
» 2.021 titoli di » 100.000
» 737 titoli di » 250.000
» 1.644 titoli di » 500.000
» 5.154 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.422.650.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 3ª *em.* 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 161 titoli di L 50.000
» 271 titoli di » 100.000
» 99 titoli di » 250.000
» 220 titoli di » 500.000
» 687 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 856.900.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 3ª *em.* 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 816 titoli di L. 50.000
» 1.367 titoli di » 100.000
» 499 titoli di » 250.000
» 1.111 titoli di » 500.000
» 3.485 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.342.750.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 4ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 469 titoli di L. 50.000
» 578 titoli di » 100.000
» 325 titoli di » 250.000
» 1.145 titoli di » 500.000
» 3.844 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.579.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 4ª *em.* 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 826 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 826.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 4ª *em.* 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 216 titoli di L. 50.000
» 327 titoli di » 100.000
» 194 titoli di » 250.000
» 540 titoli di » 500.000
» 1.793 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.155.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 4ª *em.* 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 821 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 821.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 4ª *em.* 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 461 titoli di L. 50.000
» 887 titoli di » 100.000
» 463 titoli di » 250.000
» 773 titoli di » 500.000
» 5.938 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.552.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 6ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 729 titoli di L. 50.000
» 1.818 titoli di » 100.000
» 1.063 titoli di » 250.000
» 2.910 titoli di » 500.000
» 6.915 titoli di » 1.000.000
» 363 titoli di » 5.000.000
» 364 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 14.309.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 6ª *em.* 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 319 titoli di L. 50.000
» 728 titoli di » 100.000
» 437 titoli di » 250.000
» 1.092 titoli di » 500.000
» 2.869 titoli di » 1.000.000
» 146 titoli di » 5.000.000
» 145 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.793.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 6ª *em.* 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 129 titoli di L. 50.000
» 293 titoli di » 100.000
» 173 titoli di » 250.000
» 434 titoli di » 500.000
» 1.139 titoli di » 1.000.000
» 57 titoli di » 5.000.000
» 58 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.300.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 6ª *em.* 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 39 titoli di L. 1.000.000
» 5 titoli di » 5.000.000
» 14 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 204.000.000.

5) 7 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 662 titoli di L. 50.000
» 646 titoli di » 500.000
» 1.334 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.690.100.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 243 titoli di L. 100.000
» 331 titoli di » 500.000
» 1.165 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.354.800.000.

6) 7 % S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1971:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.000.000.000;

Emissione 1972:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.000.000.000.

7) 7 % S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 1/71-1/91 2ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 20 titoli di L. 50.000
» 15 titoli di » 100.000
» 17 titoli di » 500.000
» 191 titoli di » 1.000.000
» 135 titoli di » 5.000.000
» 169 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.567.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 2ª *em.* 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 17 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 17.000.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 2ª *em.* 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 100.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 700.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 2ª *em.* 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 109.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 329.400.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 2ª *em.* 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.000.000.000;

Emissione ventennale 1/72-1/92 4ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 999.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.995.000.000;

Emissione ventennale 1/72-1/92 4ª *em.* 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 1.290.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 15.486.000.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 6ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 14 serie di L. 915.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 12.822.600.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 6ª *em.* 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 955.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 8.601.300.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 6ª *em.* 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 876.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.133.400.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 6ª *em.* 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 192.300.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 576.900.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 6ª *em.* 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 4 serie di L. 755.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.023.600.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 8ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 532.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.724.700.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 8ª *em.* 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 114.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 570.500.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 8ª *em.* 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 1.080.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 9.720.900.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 8ª *em.* 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 234.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 702.000.000.

8) 8 % GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 8 titoli di L. 100.000
» 14 titoli di » 500.000
» 792 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 799.800.000.

9) 9 % S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale, emissione 1975:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 1.498.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 8.992.800.000;

Emissione quindicennale, emissione 1975 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 19 serie di L. 1.038.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 19.723.900.000;

Emissione quindicennale, emissione 1975 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 1.108.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 11.087.000.000;

Emissione quindicennale, emissione 1975 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 3 serie di L. 319.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 959.700.000.

Totale generale L. 236.530.250.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 12 agosto 1975

(7196)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 24 febbraio 1975 dalla sig.ra Gerbec Maria ved. Maras, nata a Trieste il 18 marzo 1903 e qui residente in via Cisternone, 19, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome di nascita nella forma italiana di Gerbi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario di nascita sopra indicato della signora Gerbec Maria ved. Maras è ridotto nella forma italiana di Gerbi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 4 agosto 1975

Il prefetto: DI LORENZO

(7109)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a due posti di tecnico industriale in prova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, col quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974 che ha stabilito, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 249 del 18 marzo 1968, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Atteso che l'amministrazione, in relazione alle attuali esigenze dei servizi, ravvisa la necessità di destinare ai tecnici industriali i tre posti disponibili nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario, dei quali uno è riservato al personale delle carriere esecutive dipendenti dalla stessa amministrazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1975, con il quale è stato bandito, ai sensi dell'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, un concorso per esami per la nomina ad un posto di tecnico principale industriale in prova, riservato agli impiegati delle carriere esecutive della stessa amministrazione, con esclusione di quelli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di tecnico industriale in prova (parametro 160) nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di perito tecnico industriale o titolo equipollente;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti od imperfezioni fisiche e di statura non inferiore a mt. 1,60;

g) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, dovranno pervenire, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I.

La data di arrivo delle domande è stabilito dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il tempo sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare quali dei titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio, seguito dal nome e cognome da nubile;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti ed imperfezioni fisiche ed avere statura non inferiore a mt. 1,60;

8) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

10) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La dichiarazione di cui al n. 6) del presente articolo è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle vigenti disposizioni, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni e integrazioni;

c) ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, e per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra;

d) ad anni 40, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati internati o deportati per motivi di persecuzione razziale. Agli effetti del limite di età non viene computato, inoltre, per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

e) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici previsti dai commi precedenti possono cumularsi purchè, complessivamente, non superino i quaranta anni di età;

f) ad anni 45, rimanendo assorbita ogni altra elevazione spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi con la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

g) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili e degli operai di ruolo dello Stato, nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde, altresì, da tale limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonchè quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 4, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera a), o copia autentica di esso rilasciata dal notaio su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato il candidato potrà presentare in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato, ai sensi dello art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 4.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana, rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine con la annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Per i minori degli anni 21, per i quali la esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della Procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, che ha statura non inferiore a mt. 1,60 ed è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 6;

4) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui si aspira e la statura;

5) dichiarazione di cui al n. 7) del precedente art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare, entro breve termine perentorio, i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 8.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio e sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche o tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, via Arenula n. 70, alle ore 8 dei giorni 14 e 15 ottobre 1975.

Esse avranno per oggetto:

1) Tecnologia meccanica;
2) Meccanica applicata alle macchine.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

a) regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;
b) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
c) elementi di diritto, di economia e statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria;
d) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati tecnici industriali in prova nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, parametro 160.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole, saranno nominati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sara prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1975

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1975
Registro n. 17 *Giustizia, foglio n.* 272

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattiloscritta)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . , residente oppure domiciliato a . . . (provincia di . . .) in via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di tecnico industriale in prova (parametro 160) nel ruolo del personale tecnico industriale ed agrario della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . (provincia di . . .) il giorno . . . . e che avendo superato il 32° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (2);

b) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . . . conseguito presso l'istituto . . . . . . sito in via . . . . . . nell'anno scolastico . . . ;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (3) . . . . ;

e) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4) . . . . ;

f) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche ed ha statura di mt. . . . oppure (5) . . . . . ;

g) non ha riportato condanne penali nè ha pendenze penali, oppure (6) . . . . . ;

h) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

i) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . (città) . . . . (provincia) . . . . (c.a.p.) . . n. telef. . . . ;

l) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (7) . . . .

Data . . . .

Firma (8)

. . . .

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono indicare il cognome assunto per effetto del matrimonio, seguito dal nome e cognome da nubile.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 4 del bando di concorso che danno diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età di anni 32.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche di cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(8) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, *ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.* Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dall'indicazione dell'amministrazione, presso il quale presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

(7205)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA DI MOTTA DI LIVENZA

Concorso ad un posto di primario chirurgo

Si rende noto che presso questo ospedale è aperto un pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di primario chirurgo.

Requisiti per l'ammissione e modalità di svolgimento del concorso, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e legge 18 aprile 1975, n. 148.

Scadenza: entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Motta di Livenza (Treviso).

(7182)

OSPEDALE GENERALE DI ZONA «CALAI» DI GUALDO TADINO

Concorso ad un posto di aiuto dirigente della sezione di ortopedia e traumatologia

Si avverte che è aperto pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di aiuto dirigente della sezione di ortopedia e traumatologia.

Le domande dovranno pervenire all'amministrazione dell'ente ospedaliero entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gualdo Tadino (Perugia), via Valle del Molino, 86, tel. (075) 912298/912218.

(7251)

Concorso ad un posto di aiuto medico

Si avverte che è aperto pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di aiuto medico.

Le domande dovranno pervenire all'amministrazione dell'ente ospedaliero entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gualdo Tadino (Perugia), via Valle del Molino, 86, tel. (075) 912298/912218.

(7252)

Concorso ad un posto di farmacista

Si avverte che è aperto pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di farmacista.

Le domande dovranno pervenire all'amministrazione dell'ente ospedaliero entro e non oltre le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gualdo Tadino (Perugia), via Valle del Molino, 86, tel. (075) 912298/912218.

(7253)

OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE DI VITTORIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti:

1) un posto di direttore sanitario;
2) un posto di primario chirurgo.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per le ore dodici del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(7254)

Concorso ad un posto di aiuto per la divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del seguente posto:

un posto di aiuto per la divisione di ortopedia e traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(7255)

OSPEDALE GENERALE ZONALE «SS. TRINITÀ» DI VARALLO

Riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione a concorsi di aiuto capo e ad un posto di assistente della sezione autonoma di neurologia.

Si rende noto che, in esecuzione di deliberazione n. 67/P in data 14 marzo 1975, i termini di scadenza del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di aiuto capo della sezione autonoma di neurologia, bandito con deliberazione n. 156/P del 2 ottobre 1973 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 24 gennaio 1974, parte seconda, e del pubblico concorso per la copertura del posto di assistente della sezione autonoma di neurologia, bandito con deliberazione n. 156/P del 2 luglio 1974 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 26 luglio 1974, parte seconda, sono riaperti fino alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte prima.

I requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso sono stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Per informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente, via G.B. Gippa, 3 - (13019) Varallo (Vercelli), tel. (0163) 51671.

(7256)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752260)